

DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA N° 65336 TEAMNETWORK ALBATRO – CASSANO MAGNAGO DEL 07.02.2024

VINCI GIANLUCA (ALBATRO): SQUALIFICA PER 1 (UNA) GIORNATA EFFETTIVA DI GARA per aver rivolto frase ingiuriosa nei confronti dei direttori di gara (art. 16 comma 3 R.G.D.).

Il Giudice Sportivo Nazionale visti gli atti ufficiali;

Preso atto

che il dirigente Angelo MINCELLA a fine gara, trattenuto da un altro dirigente, cercava un contatto fisico con uno dei direttori di gara, proferiva più volte frasi minacciose all'indirizzo degli arbitri; lo stesso seguiva i direttori di gara nel corridoio degli spogliatoi dove spintonava uno degli arbitri cercando ancora una volta il contatto fisico e sorretto dai giocatori presenti, continuava a proferire frasi minacciose e ingiuriose nei confronti dei direttori di gara;

che due spettatori a fine gara, invadevano il campo e proferivano frasi irrispettose e ingiuriose nei confronti dei direttori di gara;

che uno dei due sostenitori colpiva altresì con un calcio al fianco uno degli arbitri facendolo urtare violentemente sul muro;

Ritenuto

che il comportamento tenuto dai sostenitori della Società Albatro e dal tesserato Sig. Angelo MINCELLA sia ascrivibile a responsabilità oggettiva della Società ai sensi dell'art. 3 R.G.D.

P.Q.M.

Commina la sanzione della **DISPUTA DI 2 (DUE) GARE INTERNE A PORTE CHIUSE** e l'ammenda di € **2000.00 (DUEMILA/00)** alla Società Albatro per il comportamento tenuto dai propri sostenitori, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 15 comma 2 e 3 R.G.D.

Commina l'**INIBIZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' FEDERALE FINO A TUTTO IL 10.03.2024 al tesserato MINCELLA ANGELO** della Società Albatro ai sensi dell'art. 16 comma 3-4 R.G.D.

Commina la sanzione **dell'AMMENDA DI € 500.00 (CINQUECENTO/00)** alla Società Albatro per il comportamento tenuto dal proprio tesserato Sig. Angelo MINCELLA (dirigente), ex art. 15 comma 2 R.G.D.

**Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**